



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

SEGRETERIA TERRITORIALE NAPOLI E CAMPANIA

Napoli Corso Umberto I, n. 23 – 80138 - tel. 0815517407 - fax 0812140920
www.uilpanapoli.it - uilpanapoli@pcert.postecert.it - napoli@uilpa.it

Prot. 77/2019 UILPA

Napoli, 26/04/2019

*Al Sig. Ministro della Giustizia
Al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
Al Sig. Direttore Generale del Personale e dei Servizi
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*

*Al Sig. Presidente della Corte di Appello Napoli
Al Sig. Presidente*

*Al Sig. Dirigente Amministrativo
Tribunale di Napoli*

Al Segretario Generale UILPA

Al Coordinatore Generale UILPA Giustizia

E p.c.

Oggetto: Richiesta di revoca del decreto n.173/19 del 18/04/19 emanato dal delegato del Presidente della Corte di Appello di Napoli in palese violazione dell'art.14, comma 3, dell'accordo sulla mobilità interna sottoscritto in data 27/03/2007.

La scrivente ancora una volta è costretta a intervenire per stigmatizzare l'ennesima violazione delle disposizioni afferenti le applicazioni temporanee del personale giudiziario come contemplate dall'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna sottoscritto dall'Amministrazione Giudiziaria e le OO.SS. in data 27 Marzo 2007.

Anche con riferimento al decreto indicato in oggetto le procedure attivate sono in totale spregio del senso e della lettera del citato accordo in quanto il comma 1 dell'art. 14 dell'accordo sulla mobilità prevede che il Presidente della Corte di Appello può fare ricorso all'istituto delle applicazioni temporanee solo in presenza di situazioni eccezionali tali da non poter assicurare la funzionalità degli Uffici giudicanti del distretto, ergo non può utilizzarlo come strumento ordinario dell'organizzazione del lavoro.

Anche nel caso de quo, come in altre numerosissime occasioni, il Presidente della Corte di Appello di Napoli privilegia l'Ufficio da lui diretto facendo ricorso ad applicazioni da Uffici, come nel caso di specie il Tribunale di Napoli, che registra una scopertura di organico di circa il 30%, per sopperire a soluzioni organizzative ordinarie che, di contro, dovrebbero essere gestiti con provvedimenti interni di competenza del Dirigente Amministrativo di codesto Ufficio.

Questa O.S. ritiene grave e inaccettabile che la più alta carica della magistratura del distretto napoletano con la generica e apodittica motivazione delle "gravi carenze che affliggono la dotazione organica della Corte", non dichiari mai la reale scopertura di organico che, a parere della scrivente, in conseguenza delle numerosissime applicazioni avvenute, di fatto non temporanee, ma definitive a causa della reiterazione dei provvedimenti, risulta pari a zero.

Appare, altresì, singolare che anche nel decreto indicato in oggetto il Presidente della Corte, pur richiamando l'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna, prescindendo dal requisito della minore scopertura e attribuisce valenza solo alla "minore distanza".

Orbene, questa O.S. non essendo più disponibile ad un uso non corretto e smodato delle applicazioni, nel sottoporre alle SS.LL. i seguenti quesiti:

- 1) *Può il Presidente della Corte di Appello di Napoli, nella qualità di dirigente di un ufficio pubblico, non applicare correttamente le norme dell'accordo sulla mobilità interna del personale sottoscritto dall'amministrazione centrale e le OO.SS. nazionali?*
- 2) *Può il citato Dirigente non osservare la circolare del Direttore Generale 103/DGPF/I del 25/07/18 afferente l'applicazione temporanea del personale senza incorrere in sanzioni disciplinari al pari di tutti i dirigenti pubblici che trasgrediscono le disposizioni gerarchiche?*
- 3) *Può emanare provvedimenti di interpello e conseguenti applicazioni in assenza di una preventiva valutazione comparata prescindendo dalla scoperta di organico?*
- 4) *Può, in assenza di un provvedimento speciale del Ministro e/o Capo Dipartimento, utilizzare l'istituto delle applicazioni ex art. 14 del citato accordo in modo ordinario, come avvenuto in molteplici casi fino ad oggi?*
- 5) *Può il suddetto Dirigente prorogare le applicazioni "sine limite", atteso che la durata massima è di 6 mesi o di un anno se vi è consenso dell'interessato?*
- 6) *Può, di fatto, l'applicazione divenire un vero e proprio trasferimento con il solo consenso dell'interessato?*
- 7) *Può il più volte citato Dirigente perseverare a disattendere le norme contrattuali e le circolari ministeriali, nonché le numerose denunce fatte da questa O.S. circa le violazioni sulle applicazioni de quibus e alcune note di doglianza con richiesta di revoca degli interPELLI trasmesse dal Presidente del Tribunale di Napoli, ove vengono lamentate gravi e rilevanti esigenze di servizio in uno al pregiudizio di alcune delicate attività istituzionali.*
- 8) *Può il Dirigente pubblico non osservare i principi di lealtà, correttezza e trasparenza contemplati dal codice di comportamento?*

CHIEDE

Un cortese e urgente riscontro ai quesiti posti auspicando un autorevole intervento del vertice ministeriale al fine di rimuovere definitivamente gli effetti del comportamento non corretto del Presidente della Corte di Appello di Napoli.

CHIEDE

Altresì al Presidente della Corte di Appello di Napoli la revoca immediata del decreto di cui in oggetto, facendogli rilevare, peraltro, che delle 9 unità, già applicate dal Tribunale di Napoli al suo Ufficio da diversi anni, risulta, allo stato, applicato anche un Direttore Amministrativo con decreto n. 268/17 del 13/07/2017 .

Si allega decreto n.173/19 del 18/04/19.

*Il Segretario Territoriale
Dr. Liborio Alfieri*

